

Allegato D.D.G. n. 1612 del 06/08/2021

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

AVVISO N. 4/2021

**REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
II E III ANNUALITÀ - a.f. 2021-2022**



INDICE

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
2. FINALITA' REGIONALI E CONTESTO DI RIFERIMENTO
3. RISORSE FINANZIARIE
4. DESTINATARI E NORME DI FREQUENZA
5. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
6. STRUTTURA E CARATTERISTICHE DEI PERCORSI FORMATIVI
7. INDICAZIONI PER LA FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE FORMATIVE
8. GESTIONE FINANZIARIA E PARAMETRI AMMISSIBILI
9. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
10. AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
11. VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA
12. RIDETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI AUTORIZZATI
13. NORME PER LA GESTIONE E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA'
14. OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROPONENTE AMMESSO AL FINANZIAMENTO
15. FLUSSI FINANZIARI
16. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
17. TERMINE PER L'AVVIO DEI PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
18. PRINCIPI ORIZZONTALI
19. PROPRIETA' DEI PRODOTTI
20. INFORMAZIONE E PUBBLICITA'
21. TENUTA DOCUMENTAZIONE
22. REVOCA DEL FINANZIAMENTO
23. CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY
24. INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
25. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
26. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
27. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
28. ALLEGATI

ART. 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La Regione Siciliana, nell'adottare il presente Avviso, tiene conto della seguente normativa:

1. Normativa relativa alla formazione ed all'obbligo di istruzione e al diritto-dovere alla formazione professionale.

- Artt. 117 e 118 della Costituzione, che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione, per cui lo Stato ha legislazione esclusiva;
- Statuto della Regione Siciliana concernente la competenza della Regione in materia di istruzione;
- L. 21 dicembre 1978, n. 845 "Legge quadro in materia di formazione professionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- L. 28 marzo 2003, n. 53 concernente "delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- Conferenza unificata del 19 giugno 2003 "Accordo quadro tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane per la realizzazione dall'anno scolastico 2003-2004 di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Conferenza Stato Regioni 15 gennaio 2004 "Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard formativi minimi in attuazione dell'accordo quadro sancito in Conferenza Unificata 19 giugno 2003;
- D.M. n. 86/2004 del Ministero dell'Istruzione di concerto con il Ministero del Lavoro relativo alla descrizione e validazione delle competenze con cui sono stati approvati i modelli di certificato di riconoscimento dei crediti validi su tutto il territorio nazionale;
- D.lgs. n. 76 del 15 aprile 2005 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- D.lgs. n. 77 del 15 aprile 2005 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- D.lgs. n. 226 del 17 ottobre 2005 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53";
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato con riferimento all'art. 1, comma 622, con la quale è stata sancita l'obbligatorietà dell'istruzione per almeno 10 anni;
- Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 139 del 22 agosto 2007, ad oggetto "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
- Documento del Ministero della Pubblica Istruzione del 27 dicembre 2007: "Linee guida sull'obbligo di istruzione";

Allegato D.D.G. n. 1612 del 06/08/2021

- Accordo del 26 gennaio 2007 tra il Presidente della Regione Siciliana, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Pubblica Istruzione, il Dirigente Generale del Dipartimento della Formazione Professionale, il Dirigente Generale del Dipartimento Agenzia per l'impiego ed il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, relativo ai Percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di durata triennale;
- Intesa tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi (*intesa ai sensi art. 8, comma 6 legge 131/2003*) Rep. atti 84/CSR del 20 marzo 2008;
- Raccomandazione del 23 aprile 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro Europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente - EQF;
- Legge n. 133 del 6 agosto 2008;
- Legge 6 agosto 2008 n. 296;
- D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122;
- D.P.R. n. 87 del 15 marzo 2010, Regolamento recante norme concernenti il riordino dell'istruzione professionale;
- Intesa sancita dalla Conferenza Unificata tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità Montane nella seduta del 16 dicembre 2010 riguardante l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1-quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40;
- Linee Guida della citata Intesa che definiscono le caratteristiche dell'offerta sussidiaria che gli Istituti professionali possono svolgere, nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, con riferimento al sistema di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e alla previsione contenuta al comma 3 dell'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87;
- Accordo Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010 ad oggetto: "Primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27, co. 2 del D.lgs. 226/05";
- Decreto del Ministero del 18 gennaio 2011 Indicazioni e orientamenti per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi quinquennali degli istituti professionali;
- Accordo territoriale tra l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale e l'USR, sottoscritto in data 26 gennaio 2011, per la realizzazione nell'anno scolastico 2011/2012 di percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli istituti professionali statali funzionanti nel territorio della Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR 15 marzo 2010 n. 87;
- Accordo Conferenza Stato-Regioni del 19 gennaio 2012;
- Accordo sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile, 2008. Rep. Atti n. 252 del 20 dicembre 2012;
- Accordo Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 20 febbraio 2014 ad oggetto: "Riferimenti ed elementi minimi comuni per gli esami in esito ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);

Allegato D.D.G. n. 1612 del 06/08/2021

- Decreto Assessoriale n. 2570 del 26/05/2016 "Istituzione del Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana, quale contributo al quadro nazionale delle qualificazioni regionali di cui al Decreto 30/06/2015 in coerenza con il Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al D. Lgs. 16 gennaio 2013 n. 13";
- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61.
- Legge regionale n. 23 del 14 dicembre 2019;
- Accordo territoriale tra la Regione Siciliana e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia per l'erogazione da parte delle Istituzioni scolastiche dell'offerta di leFP in regime di sussidiarietà in attuazione dell'art.7, comma 2 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61, del 22 ottobre 2018;
- decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale n. 7969 del 20 dicembre 2019, relativo al "Recepimento dell'Accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni del 1 agosto 2019 in riferimento al Repertorio Nazionale delle figure professionali relative alle qualifiche e ai diplomi dei percorsi di istruzione professionale e modifica dell'allegato III 'Profili, Obiettivi e Standard nazionali contenuti della banca dati del Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana', parte integrante del D.A. n. 2570 del 26 maggio 2016";
- decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale n. 377 del 28 febbraio 2020, relativo all'"Aggiornamento del Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana con l'inserimento delle Figure e degli Standard nazionali di riferimento per i percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo 1 agosto 2019, recepito con D.A. n. 7969 del 20 dicembre 2019";
- "Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) - Gli Standard regionali" approvate con Deliberazione n. 287 del 01 luglio 2021;
- decreto del dirigente del dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio n. 1277 del 14 luglio 2021, relativo alla adozione delle "Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) - Gli Standard regionali", secondo quanto stabilito nella Deliberazione della Giunta Regionale della Sicilia n.287 dell'1 luglio 2021.

2. Normativa di riferimento.

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una

Allegato D.D.G. n. 1612 del 06/08/2021

transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i Fondi Strutturali e di Investimento Europei;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 e Regolamento di Esecuzione (UE) 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015;
- Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014;
- Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014;
- Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs n. 101/2018, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Regolamento delegato (UE) 2170/2019 della Commissione del 27 settembre 2019, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- Accordo di Partenariato di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato dalla CE il 29 ottobre 2014 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
- Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Sicilia in Italia (di seguito, "POR FSE") – adottato con Decisione di esecuzione della Commissione europea del 17.12.2014 CCI 2014IT05SFOP014;
- Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. 7326 del 29.10.2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) n. 10088 di approvazione del PO;
- Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. 1256 del 28.02.2020 che modifica la decisione di esecuzione C(2018) n. 7326 di modifica del PO;

Allegato D.D.G. n. 1612 del 06/08/2021

- Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. 9420 del 18.12.2020 che modifica la decisione di esecuzione C(2020) n. 1256 di modifica del PO;
- Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2021) 5406 del 20.07.2021;
- Accordo tra Stato e Regione Siciliana per il ripiano decennale del disavanzo del 14 gennaio 2021, secondo lo schema approvato con Delibera della Giunta Regionale del 12 gennaio 2021, n. 3;
- Deliberazione n. 270 del 28 giugno 2021, recante "Modifica del PO FSE Sicilia 2014/2020 – Riprogrammazione di chiusura periodo contabile (1° luglio 2020 – 30 giugno 2021)";
- Legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, recante "Legge di stabilità regionale 2020-2022";
- Legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale";
- Legge regionale 15 aprile 2021, n. 10, recante "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021 – 2023";
- Delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 542 del 19 novembre 2020 afferente il Piano Regionale dei Servizi Formativi;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 597 del 17 dicembre 2020, recante "POC Sicilia 2014/2020 – Riprogrammazione risorse derivanti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento comunitario del PO FSR Sicilia 2014/2020 ex deliberazione della Giunta regionale n. 141 del 24 aprile 2019";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 292 del 16 luglio 2021, recante "Deliberazione della Giunta Regionale n. 212 del 27 maggio 2021: Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana – approvato con Delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione. Approvazione."
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 378 del 25 ottobre 2019, recante "Rimodulazione finanziaria del Piano straordinario per il lavoro in Sicilia "Opportunità Giovani" priorità 2 e 8 e crono-programma finanziario di riferimento" (PAC 2007/2013 – Piano Giovani);
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 302 del 29 luglio 2021, "Rimodulazione del PAC Sicilia - Piano straordinario per il lavoro in Sicilia "Opportunità Giovani". Differimento crono programma sino alla data del 31 dicembre 2024.
- Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) – Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) – Commissione Europea EGESIF_14-0017;
- Criteri di selezione delle operazioni a valere sul FSE per il periodo 2014 – 2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014 – 2020 in data 10 giugno 2015 e successive modifiche approvate con procedura scritta dal Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014 -2020 in data 12 marzo 2018, successive modifiche approvate dal Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014-2020 nella seduta del 14 dicembre 2020;
- Decreto Presidenziale n. 25 del 01/10/2015, recante "Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana", pubblicato in G.U.R.S. n. 44 del 30/10/2015 (di seguito, il "Regolamento Accreditamento 2015");
- Deliberazione di Giunta regionale n. 242 del 23/06/2017 di approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del PO FSE Sicilia 2014-2020 - Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione (ai sensi degli artt.

Allegato D.D.G. n. 1612 del 06/08/2021

123 e 124 del Regolamento (UE) n.1303/2013 e dell'art. 3 e dell'Allegato III del Regolamento (UE) n.1011/2014), e s.m.i.;

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 301 del 29 luglio 2021 recante riconoscimento del Dipartimento regionale dell'istruzione dell'università e del diritto allo studio e del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, quali Centri di responsabilità del Programma FSE Sicilia 2014-2020, e modifiche della DGR 362 del 10 ottobre 2019;
- D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
- Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE, 2014-2020 (di seguito anche "Vademecum"), versione vigente;
- Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Regione Siciliana FSE 2014-2020, versione vigente;

3. Altre norme d'interesse.

- Legge n. 241 del 7 agosto 1990;
- Legge Regionale n. 7 del 21 maggio 2019;
- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
- Legge n. 30 del 14 febbraio 2003;
- Legge n. 68 del 12 marzo 1999;
- Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011;
- Legge regionale n. 5 del 5 aprile 2011;
- Legge 190 del 6 novembre 2012;
- Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana e il Comando regionale della Guardia di Finanza ai fini del coordinamento dei controlli e dello scambio di informazioni in materia di finanziamenti dei Fondi strutturali comunitari;
- Legge Regionale 12 agosto 2014, n. 21, Art. 68;
- Legge Regionale 10 luglio 2018, n. 10, Art. 5;
- Legge Regionale 14 dicembre 2019, n. 23.

ART. 2 FINALITA' REGIONALI E CONTESTO DI RIFERIMENTO

1. Con il presente avviso (di seguito "Avviso"), la Regione Siciliana intende rafforzare e dare continuità all'offerta formativa per il conseguimento di una delle qualifiche triennali leFP, corrispondenti al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) e costituenti il Repertorio regionale delle figure professionali, in ultimo, aggiornato con D.A. n. 377 del 28/02/2020. In tale ottica, l'Avviso, in sinergia con gli altri analoghi interventi a valere sulle risorse regionali, nazionali e comunitarie, intercetta i segmenti dell'Offerta formativa leFP con rilevante domanda sul territorio regionale, così da rafforzare significativamente, agendo sia in termini preventivi che di recupero, le misure di contrasto alla dispersione e all'abbandono scolastico e formativo aggravati dalla pandemia COVID-19.

2. I corsi che verranno attuati con l'Avviso, si rivolgono ai giovani in età diritto-dovere che intendono conseguire una qualifica di operatore leFP in grado di aumentare le proprie opportunità occupazionali. Tale ambito d'intervento, già inserito nel Programma Operativo FSE Sicilia 2014-

Allegato D.D.G. n. 1612 del 06/08/2021

2020 (PO FSE l'Asse prioritario 3 "Istruzione e formazione" relativamente alla priorità di investimento 10.i, Obiettivo specifico 10.1 (Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa), trova accoglienza, altresì, nell'ambito delle azioni formative previste del PAC 2007/2013 – Piano Giovani - di cui alla D.G.R. n. 378 del 25/10/2019 riprogrammato in ultimo con D.G.R. 302 del 29/07/2021, dal POC Sicilia 2014/2020 di cui alla D.G.R. n. 292 del 16/07/2021 e dal Piano Regionale dei Servizi Formativi di cui alla D.G.R. 542 del 19/11/2020.

3. L'attivazione dei percorsi leFP si colloca altresì, nell'ambito dell'obiettivo specifico 4e) "Migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e formazione anche attraverso la convalida degli apprendimenti non formali e informali per sostenere l'acquisizione di competenze chiave, comprese le competenze imprenditoriali e digitali e promuovendo l'introduzione di sistemi formativi duali e di apprendistati" dell'obiettivo di policy 4 del Programma Regionale FSE + della Regione siciliana 2021-2027, in corso di definizione.

4. I corsi leFP contribuiscono al conseguimento degli indicatori di output e risultato dei programmi sopra citati.

5. Nello specifico, con l'Avviso, si intendono conseguire le seguenti finalità:

- rafforzare i percorsi di integrazione tra istruzione e formazione professionale per assicurare il conseguimento di una qualifica professionale e consentire, al contempo, l'acquisizione degli standard minimi delle competenze tecnico professionali relative alle figure nazionali leFP, definite dalle Linee Guida regionali vigenti e incluse nel Repertorio regionale delle qualificazioni;
- agevolare l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro;
- assicurare ai giovani una proposta formativa dal carattere educativo, culturale e professionale, che preveda risposte personalizzate alle loro esigenze, al fine di contrastare la dispersione scolastica e formativa, aggravata dalla pandemia COVID-19;
- capitalizzare le esperienze maturate negli anni precedenti, valorizzando gli aspetti positivi dei diversi interventi formativi;
- utilizzare metodologie di didattica attiva, di apprendimento dall'esperienza, anche tramite stage formativi in stretta collaborazione con le imprese, per realizzare un'offerta formativa differenziata che consenta il recupero di eventuali deficit nelle competenze di base e/o tecnico-pratiche;
- contribuire al conseguimento dell'Obiettivo 4 dell'Agenda 2030 dell'ONU: "Fornire una educazione di qualità equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti".

6. Gli interventi formativi che verranno finanziati con l'Avviso, si collocano a pieno titolo nell'ambito del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) della Regione Siciliana, in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 226/2005 e dall'art. 64 D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008, nonché dei successivi Accordi in sede di Conferenza Stato Regioni.

7. Il sostegno di cui all'Avviso si configura quale "Sovvenzione" (art. 67 Reg. 1046/2018).

8. L'Avviso non prevede alcun regime di aiuto.

9. La struttura dell'Amministrazione Regionale responsabile del presente Avviso è il Dipartimento Regionale dell'Istruzione della Regione Siciliana (di seguito, anche, il "Dipartimento"), Servizio VIII – Scuole Statali.

ART. 3 RISORSE FINANZIARIE

1. Il presente Avviso sostiene l'attuazione di corsi di Istruzione e Formazione Professionale di seconda, terza annualità, in funzione della relativa dotazione finanziaria assegnata.

2. A fronte dell'attuazione di tali percorsi, si stima il coinvolgimento di un numero di destinatari in una forbice compresa tra un numero massimo di circa 14.000 allievi ed uno minimo di circa 11.200, come sintetizzato nella seguente tabella che definisce l'offerta formativa attesa dell'Avviso:

<i>Anno corso leFP</i>	<i>Numero corsi</i>	<i>Destinatari coinvolti n. minimo medio atteso (stima n. minimo 20)</i>	<i>Destinatari coinvolti n. massimo atteso (stima n. medio max 25)</i>
II Anno	300	6.000	7.500
III Anno	260	5.200	6.500
	560	11.200	14.000

3. I corsi devono essere realizzati esclusivamente nel territorio della Regione Sicilia.

4. Le risorse previste per l'attuazione degli interventi formativi a valere sul presente avviso ammontano a € 48.216.000.000,00 (euro quarantottomilioniduecentosedici/00), a valere sul Programma Operativo Complementare (POC) Sicilia 2014/2020 in atto approvato con D.G.R. n. 292 del 16/07/2021, PAC 2007/2013 – Piano Giovani - di cui alla D.G.R. n. 378 del 25/10/2019 in atto rimodulato con D.G.R. 302 del 29/07/2021, e sul Piano Regionale dei Servizi Formativi di cui alla D.G.R. 542 del 19/11/2020. La complessiva dotazione finanziaria sarà ripartita tra secondo e terzo anno in funzione del fabbisogno finanziario occorrente al finanziamento del suddetto numero massimo di corsi (n. 310 corsi di II anno e n. 270 corsi di III anno). L'Amministrazione Regionale si riserva in sede di provvedimento di impegno la quantificazione del concorso delle diverse fonti di finanziamento e l'individuazione della fonte di finanziamento a cui imputare l'operazione. Il provvedimento di impegno è condizionato all'effettiva disponibilità delle somme sui capitoli del bilancio regionale. L'Amministrazione Regionale si riserva la possibilità, in ogni fase del procedimento, di reimputare le predette risorse, in quanto coerenti, su altri programmi comunitari, nazionali o regionali.

5. Fatte salve specifiche indicazioni contenute nel presente Avviso le operazioni che saranno finanziate si realizzano nel rispetto della disciplina prevista dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal Regolamento (UE) n. 1304/2013, così come modificati dal Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. L'Avviso è attuato nel rispetto dei criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza e del Sistema di gestione e controllo del Programma Operativo della Regione Siciliana FSE 2014-2020, del Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2014-20 e del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Regione Siciliana FSE 2014-2020 vigenti. La Regione Siciliana effettuerà l'attività di controllo ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n.1303/2013.

6. L'Amministrazione Regionale si riserva, altresì, la facoltà di destinare al presente Avviso, qualora si rendessero disponibili, eventuali ulteriori risorse a valere sulle predette fonti o provenienti da altre fonti comunitarie, nazionali e regionali, al fine di procedere allo scorrimento della graduatoria, in modo da finanziare quei corsi che, valutati positivamente, non sono stati sovvenzionati per esaurimento delle risorse a valere sul presente Avviso, senza che i soggetti beneficiari possano avanzare alcun diritto o pretesa a qualunque titolo.

ART. 4 DESTINATARI E NORME DI FREQUENZA

4.1. Destinatari

1. I destinatari degli interventi da finanziare con l'Avviso sono i giovani allievi inseriti nel sistema di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) della Regione Sicilia, aventi i requisiti per l'accesso ad una delle annualità indicate all'art. 3, prioritariamente in continuità di percorso, e precisamente i giovani che hanno conseguito, al termine del primo anno, l'ammissione al secondo anno o, al termine del secondo anno, l'ammissione al terzo anno, dello stesso percorso per la medesima qualifica di operatore all'interno delle figure nazionali richiamate dalle Linee Guida Regionali vigenti per l'a.s.f. 2021/2022.

2. In coerenza con quanto stabilito nelle Linee Guida Regionali, che fissano in 18 anni non compiuti, l'età massima per l'iscrizione al primo anno del sistema leFP, potranno accedere ai corsi attuati a valere sull'Avviso i giovani fino a 19 anni non compiuti entro il 1° settembre 2021 relativamente alla seconda annualità, fino a 20 anni non compiuti entro il 1° settembre 2021 relativamente alla terza annualità. In deroga all'età sopra indicata, possono accedere ai corsi gli allievi in prosecuzione di percorso leFP dall'a.s.f. 2020/21.

Tale limite di età non si applica nel caso di corsi realizzati dai CPIA.

4.2 Dimensione delle classi.

1. Il numero minimo di allievi per attivare i corsi di secondo e terzo anno è pari a n. **20 allievi**. Nel caso di corso con almeno n. 18 allievi in continuità di percorso dal secondo anno è autorizzata la prosecuzione della classe al terzo anno (n. 18 allievi). Il soggetto attuatore, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro e nei limiti del finanziamento assegnato, potrà iscriverne fino a un massimo di 27 allievi.

Possono essere inseriti al massimo n. 2 allievi per corso con disabilità dall'art. 3 della L. 104/1992, in tal caso, l'Ente dovrà porre in essere ogni azione utile alla frequenza dell'allievo disabile per tutta la durata del percorso leFP.

È ammessa, altresì, una deroga al numero minimo di allievi per corso sopra indicato, come segue:

- a) n. **18 allievi**, in presenza, alternativamente, di allievi disabili ex art. 3 L. 104/92, oppure di sedi corsuali localizzate nei Comuni totalmente montani (classificazione vigente ex art. 1 L. 991/1952 e ss.mm.ii. – elenco ISTAT), in tutte le Isole minori e Comuni ricadenti nelle Aree Interne SNAI (Calatino, Madonie, Nebrodi, Simeto Etna e Terre Sicane, individuate con D.G.R. n. 162 del 22/06/2015);
- b) n. **15 allievi**, in presenza, contemporaneamente, di allievi disabili ex art. 3 L. 104/92 e di sede corsuale localizzate nei Comuni totalmente montani (classificazione vigente ex art. 1 L. 991/1952 e ss.mm.ii. – elenco ISTAT), in tutte le Isole minori e Comuni ricadenti nelle Aree Interne SNAI.
- c) Ove, in prosecuzione dei percorsi di primo anno e nei casi debitamente motivati, non si dovesse raggiungere il numero minimo di allievi per l'attivazione del corso, al fine di garantire il diritto-dovere all'istruzione, l'Ente dovrà procedere all'accorpamento di due classi dello stesso indirizzo ovvero alla composizione di classe articolata con al massimo di n. 2 articolazioni senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione. La motivazione della richiesta dovrà essere riportata nella domanda di finanziamento.

2. Qualora il corso, all'atto della sua conclusione, presenti un numero di allievi validi inferiore a quanto indicato all'art. 12, il Dipartimento provvederà a rideterminare il finanziamento assegnato in funzione del numero effettivo di allievi che hanno frequentato almeno il **75% delle ore del percorso formativo**. Al raggiungimento della soglia del monte-ore di frequenza dei singoli allievi,

Allegato D.D.G. n. 1612 del 06/08/2021

possono concorrere anche i laboratori di recupero/sviluppo apprendimenti personalizzati attivati dal Soggetto beneficiario, al di fuori del monte-ore corso, ed il cui costo non ricade sull'operazione finanziata, purché la durata non ecceda il 15% del monte-ore corso finanziato e vengano rispettati tutti gli standard formativi previsti dall'Avviso e dalle Linee Guida Regionali. L'attività laboratoriale di recupero/sviluppo apprendimenti dovrà risultare da appositi registri.

3. Sono, quindi, da considerarsi allievi validi al termine del corso, gli allievi regolarmente iscritti ed avviati che hanno maturato la frequenza del 75% del monte-ore del percorso formativo come sopra descritto (D.Lgs. 226/2005).

4.3 Allievi diversamente abili.

1. È possibile inserire anche allievi con disabilità, ove questa sia riconosciuta dalle normative nazionali in vigore, fino ad un massimo di **due allievi** per singolo percorso. In tal caso, è fatto obbligo al Soggetto attuatore di attenersi a quanto previsto al punto 5.8 delle Linee Guida Regionali e di prevedere un supporto specifico attraverso l'impiego di una figura docente di sostegno.

4.4 Norme di frequenza.

1. È fatto obbligo per i destinatari di frequentare, per l'ammissione all'annualità successiva o all'accesso per l'esame di qualifica, **almeno il 75% del monte ore previsto** per l'intero anno. Eventuali laboratori di recupero/sviluppo apprendimenti concorrono solo ai fini del raggiungimento della soglia di frequenza del singolo allievo (o gruppo di allievi all'interno della classe). L'Ente di Formazione Professionale beneficiario, deve obbligatoriamente realizzare il percorso leFP assicurando, a ciascun allievo, le condizioni per il raggiungimento della soglia di validità dell'anno formativo. Quanto sopra costituisce elemento di valutazione dell'affidabilità dell'Ente.

2. Al fine di garantire pienamente l'attuazione del diritto-dovere di istruzione e formazione professionale, il Soggetto attuatore beneficiario del finanziamento, qualora non sia in grado di avviare o concludere le attività formative entro i termini previsti dall'art. 13, è obbligato entro dieci giorni dal mancato avvio ovvero dall'impossibilità di concludere il corso, al rilascio del N.O. (nulla osta).

3. Nel caso di mancato avvio del corso da parte del Soggetto Attuatore, lo stesso dovrà inoltrare, d'intesa con le famiglie ed in particolare con i soggetti che hanno la patria potestà, l'inserimento degli allievi presso uno degli Enti o uno degli Istituti in possesso dei requisiti di cui al presente Avviso ed indicati in subordine all'atto dell'iscrizione. L'indicazione degli Enti/Istituti scelti in subordine deve essere riportata nell'elenco allievi facente parte integrante del Formulario di cui all'art. 9, pena l'inammissibilità della domanda (Subordine 1 e subordine 2).

4. È obbligo del Soggetto attuatore, in ogni caso, rilasciare agli allievi l'attestazione delle ore svolte o il nulla osta (con attestazione delle competenze, ove previsto), tassativamente entro 10 giorni solari dalla richiesta. Il mancato rispetto di tale termine costituisce elemento di non affidabilità dell'Organismo formativo e rappresenta pregiudiziale tale da comportare l'inibizione alla partecipazione a successivi Circolari e/o Avvisi del Dipartimento e dell'AdG del P.O. FSE Sicilia 2014/2020.

5. Il Dipartimento può disporre apposite attività ispettiva.

4.5 Diritti degli allievi e degli esercenti la potestà genitoriale.

1. Il Soggetto attuatore dovrà puntualmente garantire agli allievi e alle famiglie un'informazione di qualità sui contenuti del corso, sull'orario, sui docenti e sullo stage, dandone ampia ed esaustiva divulgazione.

2. Il Soggetto attuatore è tenuto ad informare periodicamente la famiglia degli allievi minorenni, anche nel caso di malattia o di forza maggiore, circa il numero di assenze effettuate, monitorando i casi in cui l'allievo supera il limite massimo consentito per la validità dell'anno formativo. In tali casi dovrà attivare, di intesa con le famiglie, ogni azione utile per evitare che il giovane possa perdere la possibilità di essere ammesso all'annualità successiva o all'esame finale di qualifica e nei casi previsti per legge attivare le dovute segnalazioni.
3. Il Soggetto attuatore è obbligato a richiedere e farsi rilasciare all'atto delle iscrizioni, l'indicazione degli Enti/Istituti scelti in subordine tra quelli che hanno i requisiti previsti dalle Linee Guida dei percorsi di istruzione e formazione professionale; in presenza di allievi minorenni le informazioni saranno rilasciate dalle famiglie.
4. Gli allievi/famiglie hanno diritto ad accedere ai risultati di scrutinio per l'ammissione all'annualità successiva o agli esami al termine del terzo anno ed il Soggetto attuatore ha l'obbligo di darne comunicazione ai singoli allievi nel rispetto della privacy. Ai fini della tutela della privacy, la nota informativa dell'ente gestore circa gli esiti dell'anno scolastico formativo sarà redatta, per singolo allievo, nelle comunicazioni che li riguardano e inoltrata alle famiglie.
5. Il Soggetto attuatore è l'unico responsabile della correttezza e della conformità delle informazioni rese alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia di formazione professionale.

ART. 5 SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1. Possono concorrere al presente Avviso, gli Enti di Formazione Professionale in possesso dei requisiti previsti dalle Linee Guida regionali vigenti. Tali Enti devono essere accreditati ai sensi del Regolamento Accreditamento 2015 per la macrotipologia formativa "A - *Obbligo di istruzione e formazione*", o aver presentato richiesta di accreditamento, alla data di presentazione della domanda e i Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), nell'ambito delle competenze assegnate in materia di leFP, di cui al punto 3 del paragrafo 2.4 delle Linee Guida Regionali vigenti.
2. Il possesso dei requisiti richiesti deve essere dichiarato dal soggetto che rappresenta l'Ente di Formazione (legale rappresentante o ogni altro soggetto munito del potere di impegnare verso l'esterno la volontà dell'Ente secondo le disposizioni organizzative interne), mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e qualora richiesto, opportunamente documentato.
3. Il requisito dell'accREDITAMENTO (**soggetti e sedi**) dovrà essere, in ogni caso, posseduto entro la data di adozione delle graduatorie definitive. L'eventuale rigetto dell'istanza di accREDITAMENTO comporta il rigetto della richiesta presentata a valere sull'Avviso.
4. I Soggetti proponenti dovranno obbligatoriamente aver ottemperato agli obblighi previsti dall'art. 17 della Legge n. 68/1999, qualora rientrino nelle condizioni previste dalla suddetta normativa.
5. Le proposte progettuali presentate a valere sull'Avviso devono prevedere l'impiego di docenti secondo gli standard prescritti dalle Linee guida regionali vigenti. Tali requisiti dovranno essere dettagliati in sede di formulazione della proposta e saranno oggetto di specifica verifica da parte dell'Amministrazione.

ART. 6 STRUTTURA E CARATTERISTICHE DEI PERCORSI FORMATIVI

1. Il percorso formativo, oggetto di finanziamento, deve consentire l'acquisizione di una qualifica di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) triennale, nel rispetto dell'impianto didattico e della struttura base di cui alle Linee guida regionali vigenti. Nell'erogazione dell'offerta formativa di Istruzione e Formazione professionale deve essere garantito il rispetto degli standard formativi ed organizzativi di cui alle Linee Guida Regionali.

Allegato D.D.G. n. 1612 del 06/08/2021

2. I corsi devono garantire le conoscenze essenziali e le abilità previste dalle Linee Guida Regionali vigenti.

3. I corsi da attuare devono obbligatoriamente essere strutturati secondo l'**articolazione** prevista per ciascuna annualità, dalle "Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale" vigenti, con una durata di **1056 ore**. Per i percorsi già attivati in modalità duale si fa riferimento a quanto disposto nelle richiamate Linee Guida Regionali vigenti.

L'Ente, nell'ambito della propria autonomia, potrà utilizzare una flessibilità tra le aree formative pari al 10% e una flessibilità all'interno delle singole aree formative pari al 20%, secondo quanto previsto dalle citate Linee Guida.

4. Per le materie da realizzare nell'ambito dell'area delle competenze tecnico professionali occorre fare riferimento, per ciascuna annualità di riferimento, alle schede tecniche previste dagli accordi in materia e richiamati dalle Linee Guida Regionali vigenti.

5. La proposta formativa dovrà riportare con chiarezza l'**articolazione** del monte ore corso come sopra specificato, indicando l'eventuale flessibilità a cui si ricorre nei limiti ammessi dalle Linee Guida regionali, e dalle disposizioni del presente avviso. Altresì, dovranno essere indicati nel dettaglio la presenza, durata e contenuti dei moduli obbligatori relativi a sicurezza, prevenzione ed igiene sul lavoro e del modulo di informatica, oltre eventuali moduli didattici dedicati a contenuti inerenti il principio di pari opportunità. L'Ente può prevedere, altresì, unità formative dedicate a contenuti specifici coerenti con le competenze richieste per la qualifica professionale in esito al corso (ad esempio, formazione per il sistema HCCP, etc.).

6. Le ore da destinare agli esami finali non concorrono a formare il monte ore corso.

7. Una struttura dei percorsi difforme dalle Linee Guida Regionali e dalle indicazioni del presente avviso determinerà l'impossibilità di attestare i saperi e le competenze a fine percorso e l'impossibilità di poter procedere all'esame finale nei casi di terzo anno. Pertanto, l'Ente che attua il percorso in difformità delle disposizioni leFP, ha la piena responsabilità nei confronti degli allievi della non validità formativa dell'annualità svolta e di ogni atto conseguente che ne dovesse derivare; nessuna responsabilità potrà essere imputata all'Amministrazione Regionale.

8. Nell'erogazione del percorso l'Ente dovrà adottare metodologie idonee al coinvolgimento attivo degli allievi e porre in essere azioni di supporto ed orientamento finalizzate al buon esito dei percorsi ed al successo formativo. Sarà considerato elemento di qualificazione dei corsi quelli per cui si prevede l'adozione di metodologie didattiche attive anche con utilizzo di strumentazione didattica tecnologica, e utilizzando esperienze pratiche di laboratorio o di diretta esperienza con il mondo delle imprese, possano coinvolgere ed interessare l'allievo per fornirgli le competenze di base, professionali e trasversali necessarie per una formazione completa sotto il profilo sociale e lavorativo, nonché coerente con le esigenze di flessibilità richieste dal mercato del lavoro.

9. È fatto divieto al Soggetto attuatore di calendarizzare l'iniziativa formativa in orario esclusivamente pomeridiano. Qualora necessario, la giornata dovrà essere frazionata in mattina e pomeriggio con almeno quattro ore delle lezioni in aula previste prima delle ore 13:30. Al fine di evitare permessi e consequenziali assenze degli allievi per cause di forza maggiore in relazione agli orari dei mezzi pubblici, il Soggetto attuatore adeguerà i calendari considerando in via prioritaria le esigenze dell'utenza.

ART. 7 INDICAZIONI PER LA FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE FORMATIVE

1. Le proposte formative presentate, in coerenza con le indicazioni dei Regolamenti di riferimento dei Fondi strutturali per il periodo 2014-2020, dovranno dimostrare di contribuire al perseguimento delle seguenti priorità trasversali della programmazione comunitaria:

- pari opportunità di genere;
- sostenibilità, sia sotto il profilo ambientale che sociale;

Allegato D.D.G. n. 1612 del 06/08/2021

- contrasto ad ogni forma di discriminazione.

ART. 8 GESTIONE FINANZIARIA E PARAMETRI AMMISSIBILI

8.1 Opzione di semplificazione adottata dall'Avviso.

1. Al presente Avviso si applicano le disposizioni attuative previste per il P.O. FSE Sicilia 2014/2020 di cui al Vademecum ed al Manuale delle Procedure vigenti.

2. In coerenza con gli indirizzi di semplificazione proposti dai regolamenti dell'Unione Europea che sottendono all'attuazione del P.O. FSE 2014-2020, l'Avviso adotta un sistema di calcolo della spesa ammissibile basato sulla semplificazione dei costi, mediante ricorso al sistema di finanziamento a tasso forfettario indicato nell'art. 68 ter del Regolamento (UE) n. 1046/2018. In base all'opzione di semplificazione richiamata, il finanziamento dei progetti si basa su:

- 1) rimborso a costi reali dei costi diretti del personale impegnato nel progetto;
- 2) riconoscimento di un importo forfettario pari al 40% del costo diretto del personale ritenuto ammissibile, a copertura di tutti i restanti costi dell'operazione.

Per quanto non espressamente previsto dall'Avviso, si applica la disciplina prevista dal Vademecum FSE 2014/2020 e dal Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione per il PO della Regione Siciliana 2014/2020, nelle versioni vigenti, e ogni altra disposizione volta a regolare specificatamente le operazioni finanziate a valere sull'Avviso.

8.2 Parametri e voci di costo.

1) COSTI DIRETTI DEL PERSONALE

I costi del personale impegnato nel progetto ammissibili sono quelli riconducibili alle seguenti voci di costo del Vademecum per l'ammissibilità della spesa per il P.O.FSE 2014/2020 della Regione Siciliana.

B.1 Preparazione

B1.3 Elaborazione testi didattici e dispense

B.2 Realizzazione

B2.1 Docenza interna

B2.2 Docenza esterna

B2.3 Docenza di supporto/Codocenza interna

B2.4 Docenza di supporto/Codocenza esterna

B2.5 Tutoraggio interno

B2.6 Tutoraggio esterno

B2.7 Orientamento interno

B2.8 Orientamento esterno

B2.9 Attività di sostegno all'utenza svantaggiata interna

B2.10 Attività di sostegno all'utenza svantaggiata esterna

B.4 Direzione e controllo interno

B4.1 Direzione progetto

B4.2 Coordinamento

B4.3 Attività amministrativa interna ed esterna

B4.4 Costi di monitoraggio interno

B4.5 Costi di monitoraggio esterno

Salvo diversamente disposto dall'Avviso, si rimanda al Vademecum per quanto riguarda i vincoli e le modalità di rendicontazione di tali costi.

Nel caso di utilizzo di personale esterno, il *costo orario massimo ammissibile* è calcolato al lordo di IRPEF ed IRAP, al netto di eventuale IVA e quota contributo previdenziale obbligatorio (par. 7.2.2. Vademecum FSE).

Il beneficiario deve utilizzare personale in possesso degli standard minimi definiti dalle Linee Guida regionali per la realizzazione dei Percorsi leFP.

Per il reclutamento di personale esterno (docente e non docente), dovranno previamente espletarsi le procedure di evidenza pubblica in atto contrattualmente e normativamente previste, con particolare riferimento a quanto previsto dalla L.R. 14 dicembre 2019, n. 23.

In deroga a quanto previsto dal Vademecum, per le seguenti voci di costo si applicano le indicazioni e i vincoli seguenti.

B2.2 – Docenza esterna

In caso di utilizzo di personale esterno, il costo orario dovrà uniformarsi a quello previsto per i docenti dai contratti collettivi nazionali di riferimento e, in ogni caso, il costo massimo orario lordo ammissibile non potrà superare € 36,00/ora.

B2.3 - Docenza di supporto/codocenza interna e B2.4 - Docenza di supporto/codocenza esterna.

E' previsto il ricorso ad una figura di codocente tecnico-pratico e di laboratorio (Secondo istruttore) in ragione del correlato potenziale grado di rischio durante lo svolgimento dell'attività tecnico-pratica laboratoriale dei percorsi leFP. Altresì, è ammesso il secondo co-docente in presenza di criticità di gestione della classe per attività di supporto all'integrazione e al lavoro di gruppo; in tal caso, può essere utilizzato personale avente un profilo coerente con la tipologia di supporto richiesto (ad es. anche un docente di sostegno o assistente alla comunicazione, ecc.). Le ore di codocenza imputabili non possono superare il monte-ore corso di attività laboratoriale e, in ogni caso, il limite previsto dal Vademecum (max 40% del monte-ore corso). In caso di utilizzo di personale esterno, il costo massimo orario lordo ammissibile dovrà uniformarsi a quello previsto per tali docenti dai contratti collettivi nazionali di riferimento e, in ogni caso, non potrà superare € 36,00/ora.

B2.5 – Tutoraggio interno e B2.6 – Tutoraggio esterno.

Non saranno ammessi costi relativi ad ore di tutoraggio erogate dopo l'ultimo giorno d'aula (II anno) o dopo lo svolgimento dell'esame finale (III e IV anno).

B2.9 – Attività di sostegno all'utenza svantaggiata interna e B2.10 – Attività di sostegno all'utenza svantaggiata esterna.

In presenza di soggetti disabili è ammissibile il costo diretto di personale per il docente di sostegno. In caso di utilizzo di personale esterno, il costo dovrà uniformarsi al corrispondente parametro del contratto collettivo nazionale di riferimento e, in ogni caso, il costo massimo orario lordo ammissibile non potrà superare € 36,00/ora.

B2.19 – Commissione di esame

Per i corsi di terzo anno, è riconosciuto il costo diretto per i componenti della Commissione di esame, nominati con provvedimento regionale secondo le disposizioni regionali vigenti.



Allegato D.D.G. n. 1612 del 06/08/2021

B.4 – Costi di direzione e controllo interno

Le voci di costo del personale rientranti nella macrovoce B.4 sono ammissibili nel limite massimo del 35% del costo totale ammesso del progetto, alle condizioni e limiti stabiliti dal Vademecum FSE vigente.

B4.3 - Attività amministrativa

Nel caso di ricorso a prestazioni professionali esterne individuali per la realizzazione di queste attività, il costo orario massimo lordo ammissibile non potrà superare € 26,00/ora.

2) IMPORTO FORFETTARIO PARI AL 40% DEL COSTO DIRETTO DEL PERSONALE

C3.1 – Altri costi calcolati su base forfettaria sul costo del personale.

È riconosciuto un importo forfettario pari al **40%** del totale dei costi diretti del personale ritenuto ammissibile, a copertura di tutti i restanti costi dell'operazione.

Tali costi non devono essere rendicontati e sono riconosciuti come importi forfettari nella misura del 40% del costo diretto del personale ritenuto ammissibile. In fase di rendiconto, tale importo sarà, pertanto, ricalcolato sulla base dei costi diretti del personale ritenuti ammissibili a seguito dei controlli di primo livello.

All'interno dell'importo forfettario del 40%, l'ente beneficiario dovrà far ricadere tutti i costi diversi dai costi diretti di personale, il cui sostenimento è necessario per la realizzazione della tipologia formativa leFP o previsti dall'Avviso (es. premio di qualifica, idonea copertura assicurativa per gli allievi, materiali ed ausili didattici, materiali di consumo e dispositivi specifici, spostamenti necessari per attività di stage o visite didattiche, servizi di supporto all'utenza svantaggiata diversi dal docente di sostegno, altri costi sostenuti per l'operazione, ecc.).

Premio di qualifica: Il Beneficiario dovrà riconoscere agli allievi di terzo anno un premio finale di € **300,00** (trecento/00) nette, da erogare solo ad avvenuto conseguimento del titolo di qualifica. Tale indennità forfettaria è intesa quale incentivo (premio) alla conclusione del percorso ed al conseguimento del titolo conclusivo. Per tale premio, l'Ente beneficiario è comunque tenuto a fornire la quietanza di pagamento per tutti gli allievi che ne hanno diritto. L'importo corrispondente al premio di qualifica è compreso nell'importo forfettario pari al 40% dei costi diretti di personale.

8.3 Massimali costo corso.

1. Il massimale finanziabile riconosciuto per la realizzazione di ciascun percorso di secondo, terzo anno è pari ad € **84.000,00** (ottantaquattromila/00).

Gli elementi che determinano il massimale di finanziamento, devono essere tassativamente indicati nella proposta progettuale presentata. Non saranno riconosciuti ulteriori costi nel caso di variazioni intervenute successivamente.

In presenza di allievi con disabilità, certificata ex art. 3 della L. 104/1992, è riconosciuto un contributo di ulteriori € 1.500,00 per il costo diretto del personale per il sostegno all'utenza svantaggiata e, pertanto, l'importo massimo finanziabile sarà di € **86.100,00** (ottantaseimilacento/00).

L'importo massimo finanziabile per ciascun corso leFP realizzato dai CPIA è di € **56.000,00** (cinquantaseimila/00).

2. I massimali di cui sopra possono essere oggetto di rideterminazione finale, sulla base delle regole di gestione dell'opzione di semplificazione adottata ed in funzione dei costi effettivi rendicontati.

3. Non è ammessa delega a terzi (intendendosi l'affidamento a terzo soggetto giuridico, né persona fisica) per lo svolgimento delle attività previste dall'operazione.

ART. 9 TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La presentazione delle domande è riferita alle proposte progettuali relative a percorsi leFP di secondo, terzo anno da realizzarsi nelle sedi della Regione Sicilia, nell'annualità 2021/2022.

2. L'ufficio di riferimento ai fini dell'Avviso è il Servizio Scuole Statali del Dipartimento dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio della Regione Siciliana, Viale Regione Siciliana n. 33, 90129, Palermo.

3. Dovrà essere presentata una domanda per ogni singola proposta formativa riferita ad una sola annualità. Il Titolo della proposta dovrà essere formulato indicando la Figura professionale di riferimento, la classe, la sezione e il comune sede corso (es. *Operatore Elettrico 2° A - Palermo*).

4. Al fine della partecipazione all'Avviso, i soggetti proponenti dovranno predisporre l'istanza e i relativi allegati avvalendosi esclusivamente della specifica procedura informatica, disponibile all'indirizzo <https://avviso42021.siciliafse1420.it>. La procedura informatica sarà resa disponibile per la compilazione per un totale di giorni 20, a partire dalla data di apertura della stessa resa nota con apposito Comunicato che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento e sul sito www.sicilia-fse.it. Oltre il termine previsto di 20 giorni non sarà più possibile presentare istanza. La procedura informatica di presentazione delle istanze permette al soggetto proponente di registrarsi, salvare le informazioni e verificare la correttezza dei dati inseriti. Una volta completata la procedura di inserimento dei dati, verificata la completezza e correttezza degli stessi, il richiedente dovrà obbligatoriamente convalidare i dati che saranno confermati su tale sistema e daranno luogo automaticamente agli allegati di seguito indicati:

- Allegato 1 – Richiesta di finanziamento
- Allegato 2 – Formulario
- Allegato 3 – Piano finanziario
- Allegato 4 – Patto di integrità
- Allegato 5 – Informativa Privacy

I fac-simile di tali documenti saranno disponibili esclusivamente sul sistema informatico di presentazione della proposta progettuale e saranno pubblicati unitamente al comunicato di apertura della procedura informatica di presentazione delle istanze.

A seguito di conferma da parte del soggetto proponente, gli allegati suddetti scaricabili (download) in formato elettronico non modificabile (.pdf) e, a pena di irricevibilità, dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante e ricaricati (upload) nel sistema informatico medesimo che rilascerà una ricevuta di corretto caricamento degli allegati.

Il mancato caricamento di uno soltanto dei documenti invaliderà la procedura di partecipazione.

Eseguita la procedura di convalida, non si potrà più apportare alcuna modifica in quanto la procedura è da ritenersi conclusa. L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi tecnici dipendenti dalla connettività utilizzata dal soggetto proponente. Fermo restando quanto sopra, saranno considerate inammissibili le istanze pervenute con modalità diverse dalla procedura sopra descritta. Eventuali domande di chiarimento in merito ai contenuti dell'Avviso e dei relativi allegati, dovranno essere inoltrate al Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del diritto allo studio, all'attenzione del Servizio VIII - Scuole Statali, entro e non oltre dieci giorni lavorativi antecedenti la chiusura dei termini di presentazione, all'indirizzo mail del Dipartimento dipartimento.istruzione@regione.sicilia.it indicando nell'oggetto la seguente dicitura Servizio VIII – Avviso 4/2021. Le risposte ai chiarimenti pervenuti saranno inserite all'interno delle FAQ che verranno pubblicate sul sito internet www.sicilia-fse.it alla sezione Bandi e Avvisi.

ART. 10 AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

10.1. Ricevibilità

1. La verifica di ricevibilità delle proposte viene eseguita a cura del Servizio Scuole Statali del Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio.
2. Le proposte progettuali sono ritenute **non ricevibili**, e quindi non ammesse alla successiva fase di istruttoria di ammissibilità, se:
 - pervenute oltre i termini previsti dal precedente art. 9;
 - pervenute con modalità di consegna diverse da quelle previste dall'Avviso;
 - non presentate tramite il sistema informativo indicato dall'Avviso;
 - non confermate, ai sensi della procedura di cui al precedente all'art. 9, e quindi con allegati non riportanti la dicitura "CONFERMATA";
 - non sottoscritte digitalmente con le modalità indicate e/o sottoscritte da parte di soggetto non avente titolo;
 - non corredate da uno o più allegati richiesti dall'Avviso;
 - con allegati non conformi ai dati presenti sul sistema informatico, riportanti correzioni o abra- sioni anche accidentali del contenuto.
3. L'esito negativo anche di uno solo dei controlli sopra elencati determina l'irricevibilità dell'istanza.
4. Al termine della fase di ricevibilità, svolte dal Servizio competente, l'istanza sarà considerata ricevibile o irricevibile e, quindi, ammessa alla successiva fase di istruttoria di ammissibilità e valutazione, ovvero archiviata a seguito di notifica al soggetto interessato.

10.2 Istruttoria di ammissibilità e valutazione.

1. La verifica di ammissibilità e la successiva valutazione viene eseguita a cura di una *Commissione interna*, nominata dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'università e del diritto allo studio, successivamente alla scadenza dei termini di presentazione delle istanze.
2. Le proposte progettuali sono ritenute **non ammissibili** alla valutazione, se:
 - non riferite ad un solo percorso e ad una sola annualità;
 - presentate da parte di soggetti non ammissibili ai sensi del precedente art. 5;
 - non conformi per destinatari e requisiti di formazione della classe secondo quanto previsto dal precedente art. 4;
 - non corredate dall'elenco degli allievi effettivamente iscritti completo di generalità e codice fi- scale, ente di formazione/istituzione scolastica di provenienza ed annualità di provenienza, Enti in subordine (Subordine 1 e Subordine 2);
 - non riferite alla tipologia formativa leFP o in contrasto con le specifiche normative di settore leFP, comprese le disposizioni di cui alle Linee guida regionali.
3. Completata la verifica di ammissibilità, le proposte ammissibili saranno sottoposte alla valutazione di merito. Nella fase di istruttoria e valutazione possono essere richiesti, ai soggetti proponenti, chiarimenti.
4. La valutazione di merito delle proposte progettuali ammesse alla fase di valutazione viene effettuata tenendo conto dei criteri di selezione di cui al paragrafo seguente.

10.3. Criteri di selezione delle proposte progettuali

Per le proposte ammissibili alla valutazione di merito, il giudizio complessivo viene espresso secondo i criteri e punteggi di seguito riportati:

Criteri di valutazione	Indicatore	Punteggio massimo
A) Qualificazione e affidabilità del soggetto proponente (Max 40 punti)	A.1 Capacità e adeguatezza organizzativa e logistica (capacità logistica max punti 8; adeguatezza organizzativa max punti 7)	15
	A.2 Numerosità gruppo classe /Capacità di accoglienza	5
	A.3 Qualità ed adeguatezza della docenza	15
	A.4 Affidabilità del soggetto proponente nella gestione di precedenti interventi leFP finanziati con risorse pubbliche	5
B) Caratteristiche della proposta progettuale in termini anche di coerenza esterna e di coerenza interna (Max 40 punti)	B.1 Qualità, completezza e coerenza del progetto didattico (obiettivi, contenuti, modalità formative, collegamenti con il mondo del lavoro, azioni di orientamento in ingresso e in uscita e accompagnamento al mondo del lavoro, completezza e chiarezza espositiva del progetto)	20
	B.2 impatti diretti ed indiretti sui destinatari/destinatarie finali, anche in termini di ricaduta occupazionale	5
	B.3 Adeguatezza della rete relazionale disponibile in termini di opportunità offerte agli allievi di relazioni con il sistema delle imprese, dei servizi e del mondo del lavoro, e di accoglienza in attività di stage ed esperienze aziendali coerenti con la figura leFP di riferimento.	10
	B.4 Qualità delle strategie di disseminazione e di trasferibilità dei risultati e buone pratiche	5
C) Criteri premiali (Max 10 punti)	C.1 Presenza di elementi di innovazione	5
	C.2 Presenza di eventuali attività accessorie e coerenza rispetto alla proposta	5
D) Contributo al perseguimento del principio orizzontale della parità di genere delle pari opportunità (Max 5 punti)	D.1 Pari opportunità e non discriminazione a) Presenza di allievi con disabilità e messa in campo di interventi di accompagnamento mirati (punti 3) b) Presenza di strumenti e contenuti volti a sostenere i principi di pari opportunità e anti discriminazione e di parità di genere (punti 2)	5
E) Contributo al perseguimento del principio orizzontale di sviluppo sostenibile	E.1 Presenza di soluzioni e tecniche ecocompatibili nella realizzazione e gestione del progetto e/o presenza di moduli specifici o contenuti di moduli di insegnamento nel campo	5

Allegato D.D.G. n. 1612 del 06/08/2021

Criteria di valutazione	Indicatore	Punteggio massimo
(Max 5 punti)	della green economy e /o blue economy e della transizione ecologica.	
Max 100 punti	TOTALE	100

Si precisa che, nel caso in cui la proposta non contenga le informazioni richieste ovvero le specifiche sezioni della domanda risultino prive dei dati essenziali per la valutazione, il punteggio assegnato sarà pari a zero.

L'attribuzione dei singoli punteggi verrà effettuata secondo le modalità di seguito indicate.

A.1 Capacità ed adeguatezza organizzativa e logistica

Per questo indicatore si terrà conto della capacità ed adeguatezza organizzativa e logistica, anche in relazione alla disponibilità e alla previsione di strutture e spazi dedicati all'offerta leFP dello specifico profilo professionale oggetto del corso leFP richiesto, nonché dell'adeguatezza qualitativa dell'attrezzatura prevista, sulla base della griglia di seguito indicata e della qualità e completezza delle informazioni fornite nella proposta progettuale. Tale adeguatezza che, ai fini dell'attribuzione del punteggio deve essere riferita allo specifico percorso oggetto di domanda, deve tener conto della rispondenza complessiva dell'organizzazione e della capacità logistica rispetto al complesso dei corsi leFP che si svolgono contemporaneamente nel medesimo anno formativo. Le proposte prive di tali informazioni o con informazioni non utili, avranno assegnato un punteggio pari a zero. Di seguito la griglia dei punteggi che potranno essere assegnati.

<i>Logistica in termini di laboratori e attrezzature didattiche</i>	<i>Punteggio</i>
Un laboratorio professionalizzante dedicato, oltre le aule, e attrezzatura sia tecnologicamente che quantitativamente inadeguata.	0
Un laboratorio professionalizzante dedicato, oltre le aule, e attrezzatura sia tecnologicamente che quantitativamente adeguata.	2
Due laboratori dedicati, oltre le aule, e attrezzatura tecnologicamente e quantitativamente adeguata (laboratorio per il profilo professionale+aula multimediale e spazio motorio-espressivo).	5
Tre o più laboratori spazi dedicati, oltre le aule necessarie, con attrezzatura tecnologicamente e quantitativamente più che adeguata (laboratorio per il profilo professionale+aula multimediale+laboratorio linguistico e spazio motorio-espressivo).	8

<i>Adeguatezza organizzativa in relazione gli obiettivi e finalità dell'intervento formativo</i>	<i>Punteggio</i>
Assenza informazioni/Organizzazione inadeguata	0
Organizzazione parzialmente adeguata	3
Organizzazione adeguata	5
Organizzazione più che adeguata	7

A.2 Numerosità del gruppo classe /Capacità di accoglienza. Il punteggio di questo indicatore è determinato in funzione della numerosità della classe.

Secondi e terzi anni:

Classe composta da n. 20 allievi	punti 1
Classe composta da n. 21 a 22 allievi	punti 2
Classe composta da n. 23 a 24 allievi	punti 3
Classe composta da n. 25 allievi o più	punti 5
Nessuna informazione	punti 0

In presenza di allievi disabili e per i corsi attivati presso le sedi localizzate nei comuni totalmente montani, o presso le isole minori o nei comuni ricadenti nelle cinque Aree Interne SNAI, che si prevede un numero minimo di allievi pari a 18, come disposto all'art.4 (paragrafo 4.2), il punteggio sarà assegnato come di seguito indicato:

Classe composta da n. 18 allievi	punti 1
Classe composta da n. 19 a 20 allievi	punti 2
Classe composta da n. 21 a 23 allievi	punti 3
Classe composta da n. 24 allievi o più	punti 5
Nessuna informazione	punti 0

In presenza di allievi disabili in corsi attivati presso le sedi localizzate nei comuni totalmente montani, o presso le isole minori o nei comuni ricadenti nelle cinque Aree Interne SNAI, che si prevede un numero minimo di allievi pari a 15, come disposto all'art.4 (paragrafo 4.2), il punteggio sarà assegnato come di seguito indicato:

Classe composta da n. 16 allievi	punti 1
Classe composta da n. 17 a 18 allievi	punti 2
Classe composta da n. 19 a 22 allievi	punti 3
Classe composta da n. 23 allievi o più	punti 5
Nessuna informazione	punti 0

A.3 Qualità ed adeguatezza della docenza

Per tale indicatore, il giudizio deve tenere conto della qualità complessiva del gruppo dei docenti e tutor secondo i seguenti indicatori:

Indicatore 1

Esperienza professionale (media su tutto il corpo docente)	Punteggio
Minore di 3 anni	0
da 3 anni e minore di 5 anni	3
Da 5 anni in su	5

Indicatore 2

Esperienza didattica (media su tutto il corpo docente)	Punteggio
Minore di 3 anni	0
da 3 anni e minore di 5 anni	3
da 5 anni in su	5

Indicatore 3

Titolo di studio docenti/tutor	Punteggio
Meno di 50% del corpo docente e tutor non è laureato	0
Il 50% del corpo docente e tutor è laureato	3
Il 70% o più del corpo docente e tutor è laureato	5

Mancata compilazione/assenza di informazioni = punti 0

In ogni caso, è fatto obbligo al Soggetto attuatore di assicurare gli standard formativi ed organizzativi previsti dalle Linee guida regionali e di avvalersi di docenti nelle discipline di base in possesso di Laurea, mentre per le materie tecnico-pratiche i docenti, oltre al possesso prioritario del Diploma, devono aver maturato almeno una esperienza triennale di insegnamento nella disciplina assegnata. Nel caso di docente tecnico-pratico non diplomato si richiede esperienza didattica e iscrizione all'albo di pertinenza quinquennale. In quest'ultimo caso, l'impossibilità di reclutamento di tale personale diplomato deve essere comprovata, secondo quanto previsto dalle Linee Guida vigenti.

A.4 Affidabilità del soggetto proponente nella gestione di precedenti interventi IeFP finanziati con risorse pubbliche.

I punteggi relativi a questo indicatore saranno assegnati formulando un giudizio sull'autovalutazione del proponente circa l'affidabilità nell'attuazione di precedenti interventi IeFP cofinanziati dal FSE (2014-2020), in ordine a: rispetto della tempistica di attuazione dell'operazione, rispetto degli obblighi di monitoraggio, continuità dell'erogazione del corso e variazioni in corso d'opera, chiarezza, precisione e completezza della documentazione prodotta. L'Amministrazione in fase di valutazione di merito potrà utilizzare informazioni in suo possesso.

Detta autovalutazione sarà espressa e valutata con un giudizio motivato secondo la seguente griglia:

Insufficiente o mancata compilazione di informazioni pertinenti	0
---	---

Sufficiente	2
Discreta	3
Buona	4
Ottima	5

B.1 Qualità del progetto didattico

I punteggi relativi a questo indicatore della proposta saranno assegnati formulando un giudizio in merito ai contenuti, alla organizzazione e modalità attuative del percorso formativo. Verranno, pertanto, valutati, laddove pertinenti, i seguenti elementi:

- analisi fabbisogni formativi e professionali e orientamento agli allievi pre e post percorso;
- contenuti formativi e metodologie didattiche, quest'ultime espressamente diverse dalle mere lezioni frontali nel progetto;
- presenza di moduli di orientamento e analisi delle competenze dettagliati ed esaustivi e congruenti rispetto alla qualifica da conseguire;
- qualità ed efficacia delle misure di accompagnamento eventualmente previste;
- presenza di esperienze di tipo laboratoriale/esperienziale orientate all'innovazione;
- modalità di orientamento e valutazione degli allievi;
- descrizione, contenuti dello stage e collegamenti con l'ambito professionale specifico.

Il giudizio sarà espresso sulla base della seguente griglia:

Insufficiente o mancata compilazione di informazioni pertinenti	0
Sufficiente	5
Discreta	10
Buona	15
Ottimo	20

B.2 Impatti diretti ed indiretti sui destinatari/destinatari finali, anche in termini di ricaduta occupazionale.

Per questo indicatore, i punteggi saranno assegnati tenuto conto dell'impatto potenziale della proposta progettuale sugli obiettivi esplicitati nell'avviso. Si farà riferimento anche agli impatti della proposta in termini di collegamento con le imprese del territorio e con le filiere collegate alla specifica qualifica professionale formata e relative modalità.

La valutazione dell'impatto potenziale consentirà di assegnare i punteggi sulla base della seguente griglia:

impatto atteso non significativo o mancata compilazione/assenza di informazioni	0
impatto atteso sufficiente	1
impatto atteso discreto	2
impatto atteso buono	3
impatto atteso ottimo	5

B.3 Adeguatezza della rete relazionale

Adeguatezza della rete relazionale disponibile in termini di opportunità offerte agli allievi di relazioni con il sistema delle imprese, dei servizi e del mondo del lavoro, e di accoglienza in attività di stage ed esperienze aziendali coerenti con la figura leFP di riferimento.

Allegato D.D.G. n. 1612 del 06/08/2021

Insufficiente o mancata compilazione/assenza informazioni	0
Sufficiente	2
Discreto	5
Buono	8
Ottimo	10

B. 4 Qualità delle strategie di disseminazione e di trasferibilità dei risultati e buone pratiche

Per questo indicatore, i punteggi saranno assegnati tenendo conto della descrizione fornita circa eventuali buone pratiche sperimentate dal soggetto proponente e delle relative strategie messe in campo.

Insufficiente o mancata compilazione/assenza informazioni	0
Sufficiente	1
Discreto	3
Buono	4
Ottimo	5

C. Criteri premiali

C.1 Presenza di elementi di innovazione

Per questo indicatore i punteggi saranno assegnati tenendo conto delle informazioni fornite dal proponente in ordine agli elementi di innovazione presenti nella proposta in grado di migliorare l'efficacia dell'intervento formativo leFP.

Insufficiente o mancata compilazione/assenza informazioni	0
Sufficiente	2
Discreto	3
Buono	4
Ottimo	5

C.2 Presenza di eventuali attività accessorie e coerenza rispetto alla proposta progettuale

Per l'assegnazione di tale punteggio, si terrà conto di misure aggiuntive che, coerenti con il progetto, dimostrino di incrementare l'efficacia delle attività previste ed, in particolare, con riferimento al successo formativo, al collegamento con reti territoriali e di comunità che possano contribuire positivamente al superamento di situazioni di disagio sociale e gap di contesto ed all'elaborazione di un proprio progetto di vita consapevole basato sulle competenze ed aspirazioni individuali.

Insufficiente o mancata compilazione/assenza informazioni	0
Sufficiente	2
Discreto	3
Buono	4
Ottimo	5

D.1 Pari opportunità e antidiscriminazione

Con questo indicatore si vuole tenere conto dell'impatto del progetto sull'obiettivo di favorire le pari opportunità e contrastare ogni forma di discriminazione.

A tal fine, il punteggio (max 5 punti) sarà assegnato fino ad un massimo di punti 2 sulla base degli interventi specifici previsti nella proposta; ulteriori punti 3 saranno assegnati solo alle proposte con presenza di allievi con disabilità:

Allegato D.D.G. n. 1612 del 06/08/2021

<i>Interventi previsti ((A)massimo punti 3, (B)massimo punti 2)</i>	Punteggio max punti 5
(A) Interventi che coinvolgono destinatari in condizioni di disabilità e presenza di interventi specifici mirati	Presenza punti 3 Assenza punti 0
(B) assenza di moduli didattici specifici e misure di accompagnamento specifiche finalizzate a favorire la partecipazione femminile e di ragazzi immigrati o in condizioni di disabilità	0
(B) presenza sufficiente (almeno 15 ore) di moduli didattici specifici e misure di accompagnamento specifiche finalizzate a favorire l'inserimento di destinatari donne, diversamente abili, soggetti svantaggiati	1
(B) presenza qualificata di moduli didattici specifici (almeno 30 ore) e misure di accompagnamento specifiche finalizzate a favorire l'inserimento di destinatari donne, diversamente abili, soggetti svantaggiati	2

E.1 Contributo allo sviluppo sostenibile

L'indicatore terrà conto delle attività previste nel progetto finalizzate a minimizzare gli impatti ambientali ed a diffondere una coscienza/conoscenza tra gli allievi rispetto al tema della sostenibilità ambientale, secondo la seguente griglia:

Assenza di soluzioni e tecniche ecocompatibili e/o presenza inadeguata di contenuti nei moduli di insegnamento e nelle metodologie didattiche proposte attente alle problematiche ambientali, anche nel campo della green economy e/o blue economy e transizione ecologica	0
Presenza sufficiente (almeno 15 ore) di moduli didattici specifici o presenza di soluzioni e tecniche ecocompatibili, attente alle problematiche di sostenibilità ambientale, anche nel campo della green economy e/o blue economy e transizione ecologica	3
Adozione di soluzioni e tecniche ecocompatibili nella realizzazione e gestione del progetto e/o presenza di moduli specifici o contenuti di moduli di insegnamento, nonché metodologie didattiche, attente alle problematiche di sostenibilità ambientale, anche nel campo della green economy e/o blue economy e transizione ecologica	5

Precisazioni

Nella tabella sotto riportata, si indicano le modalità generali che saranno utilizzate per determinare le scale di giudizio ove previste (ottimo, buono, discreto, sufficiente, insufficiente/inadeguato, mancata compilazione).

Scala di giudizio	Descrizione
<i>Ottimo</i>	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e approfondito. Sono forniti gli elementi richiesti su tutti gli aspetti e non ci sono aree di non chiarezza
<i>Buono</i>	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo pertinente anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste
<i>Discreto</i>	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo globale ma sono presenti diversi punti deboli. Sono forniti alcuni elementi significativi ma ci sono alcune questioni per cui mancano dettagli.
<i>Sufficiente</i>	Gli aspetti proposti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti

<i>Insufficiente/Inadeguato</i>	Gli aspetti previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste o sono forniti elementi poco rilevanti.
<i>Nulla/mancata compilazione</i>	In caso di mancata compilazione o compilazione completamente non pertinente.

Art. 10.4 Approvazione delle graduatorie.

1. Un progetto potrà essere finanziato qualora il punteggio complessivo conseguito non sia inferiore a 60/100.

2. La graduatoria delle istanze ammissibili sarà formata, per ciascuna annualità, secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito dai progetti valutati.

In caso di parità di punteggio, qualora non vi siano risorse sufficienti a finanziare i progetti aventi identico punteggio, sarà finanziato il progetto che ha ottenuto un punteggio più alto con riferimento al criterio relativo alla qualità progettuale. In caso di pari economicità, verrà finanziato il progetto che ha ottenuto il punteggio più alto con riferimento al criterio qualificazione del soggetto proponente. Qualora, anche in questo caso si dovesse registrare parità di punteggio, si procederà attraverso sorteggio.

3. L'Amministrazione si riserva di procedere al controllo, ai sensi di legge, delle autodichiarazioni prodotte.

4. Il Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'università e del diritto allo studio, a conclusione delle fasi di verifica di ammissibilità e valutazione di merito, predisporrà la graduatoria composta dagli elenchi di seguito indicati:

- Irricevibili o inammissibili a valutazione;
- Ammessi a finanziamento;
- Ammessi ma non finanziati per incapienza della dotazione finanziaria;
- Esclusi dal finanziamento per punteggio insufficiente.

5. Gli esiti in via provvisoria della selezione (istruttoria e valutazione) sono approvati dal Dipartimento Istruzione, dell'università e del diritto allo studio con apposito decreto del Dirigente Generale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito istituzionale, con cui saranno altresì indicati i termini per eventuali osservazioni.

6. Successivamente, esaminate le eventuali osservazioni pervenute, sarà predisposto il D.D.G. di approvazione delle graduatorie definitive, finanziamento ed impegno, unitamente all'approvazione dello schema di Atto di adesione, che sarà pubblicato sul sito istituzionale e, ne sarà data comunicazione sulla GURS ai fini della notifica ai soggetti risultati beneficiari del finanziamento. L'Amministrazione si riserva di procedere al finanziamento sotto condizione risolutiva di cui all'art. 92 del D. Lgs. 159/2011.

7. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 3, nel caso si rendano disponibili risorse a causa di rinunce e/o revoca di corsi finanziati, resta facoltà della Amministrazione decidere o meno di procedere allo scorrimento delle corrispondenti graduatorie dei progetti idonei e non finanziati.

8. Il contributo pubblico relativo alle attività formative sarà liquidato a seguito della richiesta scritta del legale rappresentante del soggetto attuatore secondo le modalità previste dal "Vademecum " e dietro presentazione di fideiussione a garanzia dell'importo dei singoli anticipi del finanziamento stesso. In ogni caso, il trasferimento degli acconti e dei saldi relativi all'operazione finanziata, da parte del Dipartimento Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio agli organismi beneficiari, è condizionato all'acquisizione del DURC e delle informazioni antimafia, oltre che all'effettiva disponibilità di bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario a cui si riferisce l'intervento.

9. Qualora all'esito degli eventuali controlli realizzati dall'Amministrazione, ai sensi di legge, delle autodichiarazioni prodotte dovesse risultare non positivo, si procederà all'immediata revoca del finanziamento concesso e conseguente segnalazione agli Uffici Competenti. Si procederà, altresì, alla revoca nei casi di esito negativo dell'informativa antimafia ex D. Lgs. 159/2011.

ART. 11 VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA

1. L'attuazione delle attività deve avvenire nei tempi stabiliti dall'Avviso, nel rispetto del progetto approvato e di tutte le condizioni previste.
2. Fatte salve le modifiche per correzioni di errore materiale ed eventuali rideterminazioni operate dai competenti Uffici regionali, non è ammessa variazione dell'importo finanziario approvato nel suo complesso. Le riduzioni e rettifiche operate in corso di istruttoria dal Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio sono vincolanti per il beneficiario.
3. Sono possibili, di contro, se opportunamente giustificate e comunicate al Dipartimento Regionale dell'Istruzione dell'università e del diritto allo studio, variazioni tra le singole voci di spesa all'interno della stessa macrovoce e tra voci di spesa di macrovoci diverse, purché non siano superiori al 20% del minor valore delle voci prese in considerazione e siano effettuate nel rispetto dei vincoli previsti dall'Avviso. Nel caso in cui, invece, la variazione dovesse essere di importo superiore al 20% del minor valore delle voci prese in considerazione, essa dovrà essere opportunamente richiesta ed autorizzata dal Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'università e del diritto allo studio, nel rispetto dei vincoli previsti dall'Avviso.
4. In ogni caso, i limiti di ammissibilità delle spese e i massimali di finanziamento fissati dal precedente art. 8, sono tassativamente inderogabili.
5. Le restanti eventuali variazioni (indirizzo delle sedi per l'attività formativa in aula, calendario/orario di svolgimento, sostituzione allievi, riduzioni di numero dei partecipanti ecc.), pur non oggetto di autorizzazione, devono essere annotate, a pena di revoca del finanziamento, su apposito registro presso l'operatore e comunicate tempestivamente al competente Servizio Gestione del Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'università e del diritto allo studio tramite email/PEC, conservando copia della trasmissione nel fascicolo di progetto. Tutte le variazioni devono essere aggiornate sul S.I. POFSE1420, sezione anagrafica dell'operazione e, la relativa documentazione (compreso eventuale nulla osta e attestazione ore svolte/competenze) caricata sul gestore documentale dell'operazione.
6. Nel caso in cui il soggetto attuatore non sia in grado di portare a termine l'iniziativa finanziata (per procedura concorsuale, revoca del finanziamento o altre cause imputabili al soggetto attuatore selezionato o derivanti dall'applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione e formazione professionale o dell'Avviso), il progetto si intende revocato e il beneficiario dovrà restituire tutti gli importi eventualmente ricevuti e dovrà, d'intesa con le famiglie, procedere all'inserimento degli allievi presso uno degli Enti o uno degli Istituti indicati in subordine all'atto dell'iscrizione ed in possesso dei requisiti di cui all'Avviso.

ART. 12 RIDETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI AUTORIZZATI

1. Il piano finanziario del progetto formativo, a seguito di approvazione, costituisce il massimale di contributo riconoscibile nell'ipotesi di realizzazione di tutte le ore di formazione previste e del conseguimento del risultato formativo atteso (numero di allievi minimo).
2. Nell'ambito delle procedure di certificazione periodica e rendicontazione delle spese sostenute, secondo le scadenze e le modalità previste dalle specifiche disposizioni amministrative così come riportate nel Vademecum, fermi restando i parametri approvati per ciascuna finalità di spesa, si procede alla verifica del numero di partecipanti. Qualora il numero effettivo dei partecipanti all'atto della conclusione del corso sia pari o superiore al numero minimo di allievi previsti, come indicato

Allegato D.D.G. n. 1612 del 06/08/2021

al precedente art. 4 e comunque non inferiore a n. 14 allievi per i corsi senza deroghe, non inferiore a n. 13 per i corsi con una sola deroga e non inferiore a n. 12 per i corsi con due deroghe, si potrà procedere alla rendicontazione dell'operazione nell'ambito del costo complessivo approvato in fase di selezione ed ammissione a finanziamento.

3. Ove il numero di allievi effettivamente partecipanti all'attività formativa, a conclusione dell'intervento, risulti inferiore al numero minimo come dettagliatamente indicato nella tabella di seguito indicata, il Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio provvede alla rideterminazione al ribasso del finanziamento concesso, operando una decurtazione progressiva in funzione del numero di allievi validi come di seguito indicato:

4. In questo caso le spese sostenute nel periodo, ancorché dimostrate secondo le citate disposizioni amministrative, saranno riconoscibili solo fino alla concorrenza del massimale rideterminato e secondo le regole di gestione finanziaria dell'opzione di semplificazione adottata dall'Avviso.

5. Il numero di allievi che ha effettivamente realizzato l'attività formativa sarà calcolato tenendo conto del numero di allievi che non abbiano cumulato assenze in misura superiore al 25% della durata totale effettiva del percorso formativo al netto delle prove finali previste, valevole ai fini degli attestati di qualificazione o di frequenza (soglia minima di presenza 75% del monte ore corso). Concorrono al raggiungimento della soglia del monte-ore di frequenza anche i laboratori di recupero/sviluppo apprendimenti attivati dal soggetto beneficiario al di fuori del monte-ore corso ed il cui costo non ricade sull'operazione finanziata, purché la durata documentata non ecceda il 15% del monte-ore corso finanziato e vengano rispettati tutti gli standard formativi previsti dall'Avviso.

ART. 13 NORME PER LA GESTIONE E LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA'

1. Le operazioni a valere sull'Avviso sono regolate dalle norme di attuazione del PO FSE 2014/2020 vigente e di ogni altra disposizione derivante dalle norme comunitarie riferita al Fondo Sociale Europeo ed applicabile al suddetto Programma Operativo.

2. Per quanto riguarda le modalità di gestione, il monitoraggio delle attività, la rendicontazione e la documentazione da allegare a rendiconto si rinvia al "Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE, 2014-2020", versione vigente al momento di pubblicazione dell'Avviso.

3. L'avvio d'aula delle operazioni ammesse a finanziamento deve inderogabilmente avvenire entro 30 giorni dalla notifica dell'ammissione a finanziamento, come specificato al successivo art. 17. È ammesso l'avvio anticipato sotto esclusiva responsabilità del beneficiario, nelle more dell'eventuale perfezionamento dell'atto di ammissione a finanziamento.

4. Le attività progettuali devono avere una durata massima di 12 mesi (rendicontazione finale). Le attività d'aula (1056 ore per II, III anno), devono avere una durata massima di 10 mesi dall'avvio dell'attività dell'aula e comunque non oltre i 220 giorni utili. La relativa rendicontazione (Domanda di rimborso finale) dovrà pervenire essere inviata sul S.I. POFSE1420 entro 60 giorni successivi alla conclusione delle attività.

5. Nel caso di avvio anticipato delle attività formative prima della definizione dell'iter di finanziamento, potranno essere riconosciute le spese sostenute a partire dalla data di effettivo avvio delle attività formative (primo giorno d'aula). A tal fine, il Beneficiario deve preventivamente comunicare la data di avvio delle attività d'aula sotto la propria responsabilità, al competente Servizio Gestione del Dipartimento Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio della Regione Siciliana. L'Amministrazione regionale non sarà tenuta a corrispondere alcun rimborso in caso di mancato perfezionamento dell'atto di finanziamento.

6. I documenti giustificativi delle spese dovranno essere conservati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1304/2014.

7. L'operazione finanziata è soggetta ai controlli atti a comprovare la regolare gestione delle operazioni ed il rispetto dei relativi adempimenti che competono ai soggetti attuatori.

ART. 14 OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROPONENTE AMMESSO AL FINANZIAMENTO

1. Il soggetto proponente ammesso a finanziamento sarà tenuto, a pena di revoca dello stesso, a:

- realizzare l'operazione conformemente al progetto approvato e nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente avviso e nella normativa di riferimento;
- accettare il controllo della Regione, dello Stato Italiano e dell'Unione Europea e dei soggetti terzi da essi delegati;
- applicare nei confronti del personale dipendente il contratto nazionale del settore di riferimento;
- applicare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
- adottare un sistema contabile distinto, ovvero un'adeguata codificazione contabile, al fine di assicurare la trasparenza dei costi diretti del personale imputati sul progetto e la facilità dei controlli. La contabilità inerente il progetto deve essere resa facilmente riscontrabile da parte degli organismi deputati alla verifica amministrativa in itinere ed ex-post;
- redigere il rendiconto finale dell'attività realizzata e presentarlo entro 60 giorni dalla conclusione dello stesso;
- esibire la documentazione originale su richiesta dell'amministrazione;
- fornire secondo le modalità e le scadenze stabilite dall'amministrazione, tutti i dati attinenti alla realizzazione del progetto finanziato;
- assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche con la presenza del personale interessato;
- agevolare l'effettuazione dei controlli nel corso delle visite ispettive;
- fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste dalla Regione entro i termini fissati;
- pubblicizzare, attraverso procedure di trasparenza e chiarezza, la selezione di eventuale personale esterno da impegnare nelle attività previste dall'Avviso, con puntuale specifica dei ruoli e compiti da svolgere, nonché sulle modalità di selezione;
- ricorrere a procedure di evidenza pubblica per l'individuazione degli utenti del percorso formativo, secondo principi generali volti a garantire parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.

2. Al momento della presentazione delle domande di acconto e/o saldo, il Soggetto proponente ha obbligo di fornire al Dipartimento Regionale Istruzione, dell'università e del diritto allo studio, con autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, i dati e le informazioni necessarie per l'acquisizione del DURC e delle informazioni antimafia ex D. Lgs. n. 159/2011. In assenza di tali elementi, l'Amministrazione non potrà procedere all'avvio dell'iter di erogazione del finanziamento. Fatte salve, secondo le disposizioni vigenti, le deroghe per i soggetti pubblici.

ART. 15 FLUSSI FINANZIARI

1. Le risorse finanziarie saranno erogate da parte del Dipartimento nei riguardi del soggetto attuatore, per ciascun esercizio finanziario, secondo le seguenti modalità:

Allegato D.D.G. n. 1612 del 06/08/2021

- primo acconto pari al 60% del costo pubblico ammissibile (rideterminato a seguito dell'effettivo avvio dei corsi);
- secondo acconto pari al 20% del costo pubblico ammissibile allo svolgimento del 40% delle attività e a condizione che l'ente abbia già speso e debitamente quietanzato almeno il 30% dell'importo totale del progetto finanziato a costi reali; detto importo sarà, se del caso, rideterminato in base all'effettivo numero di allievi che alla data di presentazione della DDR, in considerazione delle ore di frequenza e delle ore del percorso realizzato, sono in grado di maturare almeno il 75% delle ore di frequenza, secondo quanto previsto all'art. 4);
- saldo finale del 20%, a conclusione delle attività accertate, verificate ed approvate da parte del Dipartimento dell'Istruzione, dell'università e del diritto allo studio.

2. Il beneficiario, al momento della presentazione della richiesta di acconto, deve presentare idonea garanzia fideiussoria bancaria (o assicurativa o di società finanziaria iscritta all'albo speciale, ai sensi dell'art. 107, D.Lgs. 385/1993) a favore del Dipartimento dell'Istruzione, dell'università e del diritto allo studio, predisposta sulla base del modello presente nel Vademecum vigente. Tale fidejussione, come da disposizioni del Vademecum, non è richiesta nel caso di soggetti pubblici.

3. Al momento della presentazione delle domande di acconto e/o saldo, il Soggetto proponente ha obbligo di fornire i dati e le informazioni necessari all'acquisizione del DURC e delle informazioni antimafia ex D.Lgs. n. 159/2011, ove previsto. In assenza di tali elementi, l'Amministrazione non potrà procedere all'iter di erogazione del finanziamento.

ART. 16 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ad approvazione del singolo progetto attuativo, il soggetto proponente ammesso a finanziamento, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia".

In particolare, i pagamenti saranno effettuati tramite le modalità previste dal Vademecum, al paragrafo 7.2.2, riportando, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, salve le eccezioni di legge, il codice unico progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, sarà richiesto all'AdG.

2. Il soggetto proponente, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio pubblico, dovrà inserire, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

3. Si rinvia, inoltre, all'art. 6 della Legge n. 136/2010, per le sanzioni amministrative che saranno irrogate dall'Ufficio Territoriale del Governo a presidio dei predetti obblighi di tracciabilità.

ART. 17 TERMINE PER L'AVVIO DEI PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

1. L'avvio delle attività d'aula per i percorsi proposti a valere sul presente Avviso deve avvenire concretamente entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica dell'ammissione al contributo che avverrà attraverso la pubblicazione per estratto sulla G.U.R.S. del provvedimento di ammissione a finanziamento e di impegno. Il mancato avvio delle attività d'aula costituisce motivo di revoca del finanziamento. La durata del corso non potrà essere superiore a 10 mesi dalla notifica del finanziamento e comunque non oltre 220 giorni utili, con una erogazione settimanale di almeno 30 ore corso.

Allegato D.D.G. n. 1612 del 06/08/2021

2. Il Beneficiario, ricevuta la comunicazione di utile inserimento nella graduatoria definitiva e di ammissibilità al cofinanziamento comunitario, entro 15 giorni lavorativi, pena la revoca del finanziamento, dovrà sottoscrivere l'atto di adesione e trasmetterlo unitamente alla documentazione prevista dal Vademecum vigente. Detto termine si applica anche nel caso di avvio anticipato (art. 13). Il Beneficiario, a seguito dell'accettazione del finanziamento e in ogni caso prima della richiesta di primo acconto, dovrà completare la sezione "anagrafica partecipanti" sul S.I. POFSE1420 con i dati previsti dall'Allegato 3 del Vademecum e caricare sul sistema tale allegato per ciascun destinatario.

3. Il Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'università e del diritto allo studio si riserva, qualora lo ritenga necessario, di indicare appositi schemi di modulistica, in relazione all'Avviso.

4. Al riguardo si ricorda che, eventuali modifiche intervenute successivamente e rilevanti ai fini dell'iter dell'operazione, dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione.

5. Eventuali proroghe dovranno essere espressamente richieste con comunicazione scritta e motivata ed il Dipartimento regionale dell'Istruzione, dell'università e del diritto allo studio si riserva di concedere la relativa autorizzazione entro 15 giorni lavorativi dall'avvenuta richiesta.

6. Tutti gli impegni relativi alla realizzazione delle azioni previste dal progetto dovranno essere assunti coerentemente con il piano finanziario delle attività dettagliate nel progetto.

7. Qualora un soggetto attuatore risulti vincitore nello stesso ambito territoriale di due o più profili professionali e non sia in grado di attivare un corso perché il numero di allievi è inferiore a quello previsto dall' Avviso, il Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio, potrà autorizzare l'accorpamento di percorsi formativi differenti, con svolgimento in comune delle competenze di base e trasversali e trattazione separata delle ore professionalizzanti specifiche in relazione alle diverse qualifiche in uscita. In tal caso, sarà riconosciuto l'intero costo di un percorso formativo per una qualifica (1.056 ore), nei limiti dei massimali previsti dall'Avviso.

ART.18 PRINCIPI ORIZZONTALI

18.1 Parità tra uomini e donne.

1. Con l'Avviso, l'Amministrazione intende contribuire alle politiche implementate per la eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione di genere e di sostegno ad un'effettiva completa parità nelle opportunità tra uomini e donne.

2. Nell'attuazione dell'Avviso, l'Autorità di gestione del PO FSE promuove la più ampia partecipazione della componente femminile alle operazioni finanziate, facendo obbligo ai beneficiari di assicurare il più ampio coinvolgimento delle donne a partire dalla pubblicazione delle attività da realizzare. Nella fase di selezione dei partecipanti devono essere poi implementati criteri finalizzati a elevare la presenza femminile nelle attività formative che si intendono attuare.

3. Nelle proposte progettuali presentate a valutazione sul presente avviso devono essere indicate:

- a) l'eventuale presenza di organismi per la parità e le pari opportunità in fase di progettazione, selezione dei partecipanti, realizzazione dell'operazione;
- b) l'eventuale presenza di percorsi individualizzati e servizi di supporto per favorire la partecipazione di soggetti esposti a rischio di marginalizzazione, oltre che di abbandono scolastico e formativo, anche in ragione di eventuali carichi di cura;
- c) l'eventuale presenza di uno specifico modulo formativo dedicato al tema delle pari opportunità.

18.2 Pari opportunità e non discriminazione.

1. In conformità all'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, si richiede ai soggetti proponenti di indicare nelle proposte progettuali, che presenteranno a valere dell'Avviso, come intendano contrastare ogni forma di discriminazione per ragioni di razza, sesso, religione, età, disabilità, così da garantire pari possibilità di accesso alle attività formative che intendono attuare.

18.3 Sviluppo sostenibile.

Nella individuazione delle figure professionali che si intendono formare attraverso l'Avviso, è fatto obbligo ai soggetti proponenti nella definizione delle loro proposte progettuali di prestare particolare attenzione all'andamento del mercato del lavoro siciliano e di dare la dovuta priorità alle formazioni di figure professionali che possano fornire rafforzamento e impulso alla green economy ed alla blue economy, nonché alle aree di specifico sviluppo regionale così come indicate nella strategia regionale per l'innovazione (RIS 3) della Regione Sicilia.

ART. 19 PROPRIETA' DEI PRODOTTI

1. Tutti i prodotti e gli strumenti realizzati, così come i dati e i risultati, sono di proprietà esclusiva della Regione Siciliana.

ART. 20 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

1. La promozione e pubblicizzazione dell'operazione costituisce attività obbligatoria da parte del soggetto proponente beneficiario.

2. Quest'ultimo è tenuto ad adottare modalità di comunicazione e pubblicizzazione della proposta formativa ammessa a finanziamento trasparenti ed in grado di garantire parità di accesso a tutte le potenziali categorie di destinatari. In particolare, le attività di informazione devono obbligatoriamente contenere:

- a) titolo dell'operazione;
- b) finalità dell'operazione;
- c) tipologia di attestazione finale rilasciata;
- d) durata in ore, periodo di svolgimento previsto e la sede o le sedi di svolgimento;
- e) caratteristiche soggettive richieste ai destinatari per avere titolo alla partecipazione;
- f) modalità e termini per la presentazione della domanda di partecipazione all'operazione;
- g) eventuali selezioni con indicazione delle modalità.

3. I soggetti proponenti sono tenuti a informare la platea dei possibili destinatari circa:

- a) i requisiti, le modalità ed i termini richiesti per avere accesso all'operazione;
- b) il fatto che la proposta formativa è coerente con quanto previsto dal POR FSE e da Programmi complementari. In tale senso, tutti i documenti di carattere informativo e pubblicitario devono:
 - contenere una dichiarazione di evidenza dando evidenza che trattasi di interventi finanziati su risorse di programmi complementari e coerenti al POR FSE 2014/2020;
 - utilizzare i seguenti emblemi:



ART. 21 TENUTA DOCUMENTAZIONE

1. I soggetti proponenti beneficiari sono tenuti a conservare la documentazione in originale relativa alla proposta formativa ammessa a finanziamento, mentre, per quanto riguarda la tenuta del fascicolo di progetto, sarà competente il Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università del Diritto allo Studio.

2. In particolare, i beneficiari sono tenuti all'istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica e amministrativa e, coerentemente con quanto previsto all'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, alla sua conservazione fino a tre anni successivi alla chiusura del PO FSE, fatto salvo il rispetto della normativa nazionale in materia.

3. I documenti vanno conservati in formato cartaceo o secondo le modalità di conservazione alternative disposte dai Regolamenti.

ART. 22 REVOCA DEL FINANZIAMENTO

In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto proponente di cui all'art. 14 dell'Avviso, il Dipartimento regionale procede alla revoca del finanziamento ed al recupero delle somme erogate, fatte salve, se del caso, le spese sostenute e riconosciute ammissibili.

ART. 23 CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY

1. Tutti i dati forniti dal soggetto proponente nell'ambito della presente procedura, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e del Reg. (UE) 2016/679. I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:

- registrare i dati relativi ai soggetti proponenti e alle aziende che intendono presentare richieste di finanziamento all'Amministrazione regionale per la realizzazione di attività;
- realizzare attività di istruttoria e valutazione sui progetti pervenuti;
- realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
- inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione regionale;
- realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti.

2. Il soggetto beneficiario del finanziamento è tenuto a fornire l'informativa privacy alle famiglie/allievi, a mantenere riservati i documenti, i dati e le informazioni, su qualsiasi supporto contenuti e con qualsiasi modalità raccolti, acquisiti o trattati nella realizzazione dell'intervento, salvi quelli costituenti informazioni pubbliche o di pubblico dominio, ovvero pubblicamente conoscibili.

ART. 24 INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Si chiarisce che le somme di cui all'Avviso costituiscono contributi a favore dei beneficiari nel rispetto di tutte le condizioni e di tutti gli adempimenti stabiliti.

2. Per quanto concerne l'inquadramento fiscale delle citate somme erogabili in esecuzione dell'Avviso, si precisa che:

- ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto (DPR n. 633/1972 e s.m.i.), i contributi FSE erogati nell'ambito dell'Avviso sono esclusi dal campo di applicazione IVA in quanto non sussiste il carattere di sinallagmaticità tra il soggetto proponente beneficiario e la Regione, la quale non riveste

Allegato D.D.G. n. 1612 del 06/08/2021

soggettività attiva non esercitando direttamente od indirettamente alcuna attività di impresa né di arti e professioni;

- ai fini delle imposte dirette (D.P.R. n. 917/1986 e s.m.i., D.P.R. n. 600/1973 e s.m.i.), le somme erogate costituiscono contributi in conto esercizio: si ricorda, in ogni caso, l'attuale vigenza delle norme contenute nell'ultima parte dell'art. 8, comma 34, Legge 11 marzo 1988 n.67.

ART. 25 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Scuole Statali del Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'università e del diritto allo studio.

ART. 26 CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

1. Il termine ultimo per la chiusura del procedimento è fissato alla data del 30 giugno 2024.

ART. 27 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti proponenti possano vantare dei diritti nei confronti della Regione Sicilia. La presentazione della domanda comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Avviso.

ART. 28 ALLEGATI

1. Costituiscono parte integrante dell'Avviso i seguenti allegati generati dal sistema informatico di presentazione delle istanze, ed ivi disponibili ai sensi di quanto indicato al precedente art. 9:

- Allegato 1 – Richiesta di finanziamento
- Allegato 2 – Formulario della proposta progettuale
- Allegato 3 - Piano finanziario
- Allegato 4 – Patto di integrità
- Allegato 5 – Informativa privacy

Il Dirigente Generale
Antonio Valenti

 Firmato digitalmente da ANTONIO VALENTI
Data: 2021.08.06 12:46:32 +02'00'

